

P.A.R.T.E P.R.I.M.A - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133⁵⁰) quale condizione di ricevibilità del rimedio indennitario.

La Corte di cassazione confermò il giudizio di irricevibilità dei ricorsi con la stessa motivazione.

➤ *Violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 13*

La Corte ha affrontato l'esame dei ricorsi operando una attenta ricostruzione della disciplina sulla trattazione dei ricorsi amministrativi, nel cui ambito ha provveduto alla disamina della funzione dell'istituto dell'istanza di prelievo, la cui effettività è stata valutata nel vissuto della prassi giudiziaria.

Sulla base di tale analisi, la Corte ha osservato che né dalla normativa esaminata né dalla prassi giudiziaria si evince che l'istanza di prelievo possa efficacemente accelerare la decisione in merito alla causa sottoposta all'esame del giudice amministrativo e, inoltre, che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza. In particolare, la Corte, considerato che la presentazione dell'istanza di prelievo non abbia un effetto significativo sulla durata del procedimento, portando alla sua accelerazione o impedendole di oltrepassare il limite di quanto possa essere considerato ragionevole, è giunta alla conclusione che l'esito di tale istanza è aleatorio. Pertanto, *“la condizione di ammissibilità di un ricorso «Pinto» previsto dall'articolo 54, comma 2 della legge n. 112 del 2008 risulta essere una condizione formale che produce l'effetto di ostacolare l'accesso alla procedura «Pinto». Essa considera che l'inammissibilità automatica dei ricorsi «Pinto», basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno presentato l'istanza di prelievo, ha privato questi ultimi della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.”* (§ 64).

Ad abundantiam, con riferimento all'ambito temporale di applicazione della disciplina dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, quale risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, secondo cui «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1 (della legge 24 marzo 2001 n. 89), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2 del codice di procedura amministrativa, **né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.**», la Corte ha ritenuto che *“una prassi di*

⁵⁰ Articolo 54. Accelerazione del processo amministrativo
omissis

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.
omissis”

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

interpretazione e applicazione dell'articolo 54, secondo comma, di detto decreto legge che ha per effetto quello di opporsi all'ammissibilità dei ricorsi «Pinto» relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008 solo in quanto non è stata presentata un'istanza di prelievo, potrebbe essere di natura tale da esonerare i ricorrenti interessati dall'obbligo di esperire il ricorso «Pinto». Lo stesso varrebbe per quanto riguarda i procedimenti ancora pendenti in cui la fissazione d'urgenza dell'udienza sia stata richiesta solo dopo l'entrata in vigore della disposizione in questione. In questi casi non si può escludere che essa sia interpretata dai giudici nazionali nel senso di escludere dalla determinazione della durata soggetta a indennizzo i periodi anteriori al 25 giugno 2008. Una tale prassi potrebbe infatti privare sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere, nell'ambito «Pinto», una riparazione adeguata e sufficiente. Questa stessa conclusione si applica alla nuova formulazione dell'articolo 54, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 (come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (§§ 68-69)).

La Corte ha, quindi, ribadito che l'articolo 13 della Convenzione si fonda sull'ipotesi che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto riguarda la violazione dedotta ed ha ricordato che *“un ricorso di cui dispone la parte per lamentare l'eccessiva durata del procedimento è «effettivo», ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, se permette di evitare che si verifichi o si protragga la violazione dedotta o se permette di fornire all'interessato una riparazione adeguata per tutte le violazioni che si siano già verificate. Il che non è avvenuto nelle presenti cause.”* (§ 70).

In conclusione, la Corte ha stabilito che la procedura per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dalla lettura dell'articolo 54, c. 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 in combinato disposto con la legge Pinto, non può essere considerata un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

➤ *Mancato accoglimento della richiesta di riesame del caso dinanzi alla Grande Camera*

Avverso la sentenza, il Governo ha presentato una motivata richiesta di riesame del caso da parte della Grande Camera. In via generale, la richiesta è stata basata sulla constatazione che la sentenza, intervenendo sul principio della necessaria presentazione dell'istanza di prelievo quale condizione di ricevibilità della richiesta di indennizzo *ex lege* Pinto, incide fortemente sul sistema ordinamentale nazionale in materia di equa riparazione da irragionevole ritardo dei processi amministrativi.

Nel merito, la sentenza è apparsa censurabile nel complesso dell'apparato motivazionale a sostegno della condanna dello Stato italiano. Particolarmente critica è stata ritenuta l'affermazione che l'istanza di prelievo è uno strumento processuale che non produce alcun effetto significativo sulla durata del procedimento, degradando tale istanza a *“mera condizione formale”* che avrebbe il solo effetto di ostacolare l'accesso ai procedimenti Pinto.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Come ha controargomentato il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, l'istanza di prelievo, che nell'ambito del processo amministrativo è una facoltà a disposizione del ricorrente e sottintende la concreta manifestazione di interesse alla definizione rapida della causa,⁵¹ nel sistema della disciplina indennitaria recata dalla legge Pinto assume "il ruolo di istituto acceleratorio, assecondando la ratio fondamentale e primigenia dell'articolo 6, par.1, CEDU. Da tale norma discende infatti l'obbligo primario dello stato di assicurare il principio della ragionevole durata del giudizio, ma non certo quello speculativo, di monetizzare per sistema il danno di una giustizia ritardata. In questo senso si può affermare che l'istanza di prelievo da semplice "facoltà", quale è nel processo amministrativo, diventa un "onere" agli effetti del giudizio da instaurare per ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo."⁵² E' stato, inoltre, rilevato come a fronte di tale onere sia evidente la *ratio* sottesa all'intervento normativo che ha elevato l'istanza di prelievo a condizione di ricevibilità del ricorso Pinto, consistente, da un lato, nel consentire al giudice la definizione prioritaria dei ricorsi per i quali vi sia interesse effettivo alla decisione e dall'altro nel tentativo di scoraggiare comportamenti dilatori o speculativi delle parti che omettano artatamente l'istanza di prelievo per ritardare la decisione della causa e determinare i presupposti per ottenere l'equa riparazione.

La richiesta di rinvio è stata, purtroppo, respinta dal *panel* dei cinque giudici, senza alcuna motivazione. La sentenza è diventata definitiva il 4 luglio 2016.

MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Se, sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento dell'equa soddisfazione a titolo di danno morale accordata dalla Corte europea chiude il caso, problematica si presenta, invece, l'esecuzione della sentenza sotto il profilo delle misure di carattere generale, per gli evidenti effetti che la pronuncia è destinata a produrre sulla validità e sull'efficacia del sistema apprestato dall'ordinamento italiano per garantire la ragionevole durata del processo, prevedente non più solo rimedi di carattere risarcitorio *ex post* - la cui insufficienza sul piano dell'effettività del rimedio è stata reiteratamente stigmatizzata - ma anche rimedi preventivi che, operando *ex ante*, incentivino una maggiore celerità delle procedure, mirando ad impedire che si produca l'irragionevole ritardo da compensare.

In via generale, va osservato che l'introduzione, nel sistema di riparazione offerto dalla legge Pinto, di condizioni di procedibilità della richiesta di equa soddisfazione e, segnatamente, della previa richiesta di misure acceleratorie nel procedimento principale, non è, di per sé, in conflitto con

⁵¹ Articolo 71 c.p.a.

⁵² Segretariato generale della giustizia amministrativa, relazione del 23 maggio 2016.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

la nozione convenzionale dell'equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata dei processi. La Corte europea ha, nelle sue sentenze, sempre riconosciuto, nell'organizzazione del rimedio interno, un certo margine di valutazione discrezionale al legislatore e al giudice nazionale, consentendo, per di più, a quest'ultimo di riconoscere indennizzi sensibilmente inferiori a quelli fissati dalla Corte stessa per casi simili, purché il divario non sia irragionevole ed il rimedio sia abbinato alla possibilità per il ricorrente di chiedere misure acceleratorie della procedura principale e purché inoltre si tratti di decisioni rapide, motivate ed eseguite celermente (cfr. *Dubjakova c. Slovacchia* (decisione) del 10 ottobre 2004). Il punto è che la misura acceleratoria deve essere effettiva e, cioè, garantire una reale accelerazione della procedura, mentre, nella specie, la Corte europea, basandosi su esempi portati alla sua attenzione, ha visto nella misura acceleratoria solo un mezzo per limitare l'accesso al rimedio compensatorio.

Certo è che, da un lato, tale rimedio interno, apprestato dal nostro legislatore, non si è dimostrato da solo idoneo a chiudere il procedimento dinanzi al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per l'adozione di misure generali atte a risolvere la problematica della durata esorbitante dei procedimenti giudiziari; dall'altro lato, è dimostrato che il rimedio abbia addirittura appesantito ulteriormente il sistema giudiziario senza eliminare le conseguenze delle già constatate violazioni e prevenirne altre, con il risultato che l'Italia continua ad essere permanentemente monitorata sulla problematica delle lungaggini processuali. Il prevedere delle condizioni di ricevibilità/procedibilità della richiesta di equa soddisfazione, quali appunto la previa richiesta di misure acceleratorie nel procedimento principale, possiede l'astratta attitudine a risolvere la problematica della durata esorbitante dei procedimenti giudiziari e ad ottenere, nel contempo, anche un risparmio di spesa (minore ammontare di indennizzi da liquidare). Ma deve trattarsi di misure acceleratorie effettive, mentre la sentenza della Corte europea sembra smentire tale caratteristica, su cui occorre lavorare in futuro.

In tale ottica va, segnalato che, seppure abbia un ambito di riferimento limitato al processo amministrativo, la sentenza Olivieri potrebbe aprire la strada alla bocciatura di rimedi simili in tutti quei casi in cui le condizioni preliminari preposte all'attivazione della legge Pinto non dovessero dimostrare un concreto effetto utile ai fini dell'accelerazione dei processi. In particolare, sotto la lente della Corte EDU potrebbero finire le previsioni introdotte nella legge di stabilità 2016 per il giudizio civile (legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), con conseguente recrudescenza del filone contenzioso che ha già trascinato l'Italia dinanzi alla Corte europea per ineffettività del sistema domestico di ristoro alla irragionevole durata dei processi.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Alla luce della *ratio* della sentenza della Corte e della sua ipotizzabile forza espansiva, il complessivo sistema dei rimedi previsti dall'ordinamento per assicurare una risposta alla domanda di giustizia in tempi ragionevoli, appare meritevole di una più organica rivisitazione in via legislativa.

Quanto alle misure generali già adottate per ridurre la durata dei processi amministrativi, si rinvia ai dati esposti dal Presidente del Consiglio di Stato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per il 2017 ove emerge la conferma del *trend* dell'ultimo quinquennio di riduzione dei tempi di definizione dei giudizi, dell'arretrato e dei carichi pendenti, nonostante consistenti carenze di organico.⁵³

Si segnala che il Comitato dei ministri ha dato atto della determinazione dell'Autorità italiana nel perseguire la riduzione dell'eccessiva lentezza dei procedimenti amministrativi, prima con l'adozione del nuovo Codice del processo amministrativo nel 2010, e successivamente con l'adozione delle misure per l'informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Queste misure si uniscono alle riforme avviate nel 2015 per facilitare l'interazione fra pubblica amministrazione e cittadini e imprese che hanno avuto un impatto positivo sulla riduzione dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti interne.

Corre l'obbligo di evidenziare che altri due gruppi di ricorsi (*Cavenaghi + 44 c. Italia e Abenavoli + 119 c. Italia*), pendono dinanzi alla Corte europea e per essi sono in istruttoria proposte di definizione in via amichevole, al fine di evitare ulteriori pronunce di condanna per fattispecie analoghe al caso

1.3. Le sentenze di non violazione

1.3.1. In materia di diritto ad un equo processo (articolo 6)

- *Ben Moumen c. Italia - Sentenza 23 giugno 2016 (ricorso n. 3977/13)*

Esito: non violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 d)

QUESTIONE TRATTATA:

Processo penale - Prove - Diritto dell'imputato di confrontarsi con testimoni a carico - Dichiarazione del teste c.d. assente

⁵³ Consiglio di Stato - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 - Relazione del Presidente Alessandro Pajno - Dati statistici, in www.giustizia-amministrativa.it

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

All'origine del ricorso alla CEDU, vi è il caso di un cittadino marocchino, condannato in Italia per stupro e percosse, all'esito di un procedimento penale, nel quale, l'unico testimone diretto degli avvenimenti, B, non si era presentato al processo.

I carabinieri, nel corso delle indagini, avevano raccolto la testimonianza di B a carico del ricorrente e, stante la successiva irreperibilità del testimone, il verbale delle dichiarazioni rilasciate in fase investigativa da B era stato letto in udienza e acquisito documentalmente agli atti del processo. La condanna del ricorrente si fondò sulle dichiarazioni della vittima, considerate precise, attendibili e corroborate da altri elementi, tra i quali le dichiarazioni di B.

➤ *Non violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 d)*

Dinanzi alla Corte europea il ricorrente ha lamentato l'iniquità del processo penale subito in quanto era stato condannato sulla base di dichiarazioni rese da un testimone in sede di indagini investigative, mai sentito in dibattimento.

La Corte europea ha esaminato il caso di specie alla luce dei c.d. *Al-Khawaja criteria*⁵⁴, come precisati nella sentenza *Schatschaschwili c. Germania*⁵⁵. In particolare, la Corte ha osservato che la testimonianza di B era stata attentamente valutata e che le dichiarazioni della vittima erano state esaminate con rigore. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente era stato rappresentato da un avvocato durante il processo e aveva avuto la possibilità di presentare le sue difese e la sua versione dei fatti attraverso il suo legale e di persona.

Tenuto conto degli elementi compensativi, globalmente considerati, la Corte ha ritenuto che la testimonianza di B non fosse stata da sola determinante per la condanna del ricorrente e, di conseguenza, ha concluso che il fatto che il ricorrente non avesse potuto, in nessuna fase del procedimento, interrogare o far interrogare il testimone B non avesse reso iniquo il procedimento nel suo complesso.

CONSIDERAZIONI

⁵⁴ Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja and Tahery c. Regno Unito*. In questa sentenza viene affrontata la tematica della compatibilità con il principio del giusto processo sull'utilizzo delle dichiarazioni dei testi c.d. assenti (coloro che sono stati ascoltati in sede investigativa, senza poi partecipare al dibattimento) ai fini di una declaratoria di colpevolezza. La Corte ha declinato il vaglio di equità del procedimento penale, sotto il profilo in esame, in tre *steps* successivi: 1) esame delle ragioni del mancato ascolto del testimone nel dibattimento; 2) decisività della prova assunta; 3) ricerca di elementi idonei, ivi comprese salde garanzie procedurali, a "compensare" gli svantaggi causati alla difesa dall'ammissione della prova "spuria" ed a garantire che il processo, giudicato nel suo complesso, sia giusto.

⁵⁵ Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2015, *Schatschaschwili, c. Germania*. In questa sentenza, la Corte ha affinato i c.d. *Al-Khawaja criteria* precisando che l'ordine degli *steps* che il loro ordine può essere modificato quando la verifica di uno specifico requisito può assumere carattere risolutivo ai fini del vaglio di equità. Ha precisato, tuttavia, che il mancato soddisfacimento di ciascun singolo criterio non è di per sé sufficiente a determinare l'iniquità dell'intero procedimento: in particolare, l'assenza di un valido motivo sotteso alla mancata escussione dibattimentale costituisce solamente un fattore da soppesare e la ricerca di fattori compensativi deve essere effettuata anche nel caso in cui vi sia incertezza sul rilievo determinante della prova "spuria".

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Con questa sentenza la Corte ha ricordato che il principio sancito dall'articolo 6 c. 3 lett. d) in base al quale l'imputato ha il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenerne la convocazione nel processo, ai fini del contraddittorio, ammette delle eccezioni, (cfr. Vronchenko c. Estonia, n. 59632/09, § 57, 18 luglio 2013, Schatschaschwili c. Germania [GC] n. 9154/10, § 111-131) che possono essere fatte valere a condizione che i diritti della difesa siano rispettati, e il processo sia stato equo nella sostanza.

La Corte ha ribadito che il mero fatto della mancata comparizione del testimone nella pubblica udienza, non è sufficiente, di per sé, per integrare la violazione dell'articolo 6, comma 3, lett. d), quando la colpevolezza dell'imputato sia stata altrimenti provata (cfr. Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC], nn.26766/05 e 22228/06, § 131, Schatschaschwili, c. Germania [GC] n. 9154/10, §§ 124 e 141), e, in tutte le fasi del procedimento, egli abbia potuto godere delle garanzie processuali previste dalle leggi vigenti, in particolare di una adeguata difesa legale.

• *Treisanato c. Italia - Sentenza 15 settembre 2016 (ricorso n. 32610/07)*

Esito: non violazione dell'articolo 6, paragrafo 1

QUESTIONE TRATTATA:

**Condizione di inammissibilità prevista dall'articolo 366-bis c.p.p. vigente all'epoca dei fatti⁵⁶ -
Obbligo di chiudere il ricorso per cassazione con la formulazione del "quesito di diritto" -
Legittimità**

Oggetto del ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo è la denuncia di violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, CEDU, presentata dal sig. Gino Treisanato in relazione alla dichiarazione di inammissibilità di un suo ricorso dinanzi alla Corte di cassazione in applicazione dell'articolo 366-bis c.p.c..

Il ricorrente era stato licenziato dalla società IBM, alle cui dipendenze aveva lavorato per 23 anni. Sostenendo l'illegittimità del licenziamento aveva agito contro l'ex datore di lavoro, prima in

⁵⁶ L'articolo 366-bis c.p.c., inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, è stato abrogato dall'articolo 47, comma 1, lettera d) della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'articolo 366-bis recitava: "Formulazione dei motivi. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

via stragiudiziale e poi giudizialmente, per oltre 10 anni. Giunto in Corte di cassazione, nel 2010, il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile in forza dell'articolo 366-bis c.p.c., in base al quale ciascun motivo di ricorso per cassazione doveva concludersi "con la formulazione di un quesito di diritto", in modo tale da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato.

➤ *Non violazione dell'articolo 6, paragrafo 1*

Nel valutare il caso sottoposto al suo esame la Corte ha preliminarmente ricordato "che il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento". In ogni caso, "le restrizioni applicate si conciliano con l'articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito." (§ 33).

Nel caso di specie, al fine di verificare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione abbia pregiudicato la sostanza stessa del «diritto» del ricorrente «a un tribunale» la Corte ha esaminato la regola procedurale secondo un duplice aspetto: perseguimento di uno scopo legittimo e proporzionalità della limitazione imposta.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte - preso atto della giurisprudenza della Corte di cassazione anteriore al ricorso presentato dal ricorrente, secondo la quale il quesito di diritto rappresentava il punto di intersezione tra la soluzione del caso specifico (e quindi l'interesse della parte di ottenere, se del caso, la riforma della decisione impugnata) e la formulazione di un principio giuridico generale applicabile a casi simili (preservando la funzione della Corte di cassazione nel suo ruolo di giudice dell'interpretazione uniforme della legge) - ha ritenuto che la limitazione imposta dall'articolo 366-bis c.p.c. perseguisse uno scopo legittimo, contemperando le esigenze della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia. (§ 37).

Anche il vaglio di proporzionalità della limitazione imposta è stato superato positivamente. La Corte ha osservato che il fatto di chiedere al ricorrente (che aveva ommesso del tutto di formulare il quesito di diritto) di concludere il proprio motivo di ricorso con un paragrafo di sintesi, non avrebbe comportato alcuno sforzo particolare supplementare da parte di quest'ultimo. Pertanto, la decisione di inammissibilità non poteva essere considerata una interpretazione troppo formalistica della legalità ordinaria che impedisce, effettivamente, l'esame sul merito del ricorso proposto dall'interessato. La Corte ha rilevato, inoltre, che la regola di inammissibilità era stata introdotta non

P.A.R.T.E P.R.I.V.A. - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

dalla giurisprudenza, ma dal legislatore ben un anno prima rispetto al ricorso per cassazione formulato dal ricorrente, e che l'abrogazione dell'articolo menzionato, operata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, conseguiva ad una revisione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e non era dipendente da una valutazione negativa della disposizione stessa.

La Corte ha, quindi, concluso che il ricorrente non aveva subito una lesione sproporzionata al suo diritto a un tribunale e che, pertanto, non vi era stata violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

CONSIDERAZIONI

Come è noto, il ruolo della Corte di Cassazione è, per così dire, limitato ad un controllo sulla corretta applicazione del diritto, c.d. controllo di legittimità, ma per anni la Corte ha dovuto fare i conti con la tendenza dei ricorrenti ad incentrare i ricorsi sulle contestazioni nel merito più che sull'esposizione dei principi generali del diritto che si assumevano violati. Per correggere questa prassi era stato introdotto l'articolo 366 *bis* c.p.c. poi abrogato dalla legge n. 69 del 2009.

Il legislatore, con la previsione del "quesito di diritto", da formularsi a cura del ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, aveva inteso introdurre un "filtro" procedurale, allo scopo di velocizzare le verifiche di ammissibilità dei ricorsi. Condivisibilmente, la stessa Corte europea non ha ritenuto eccessivamente oneroso, tale limite, anche in considerazione del fatto che, la redazione del ricorso per cassazione deve essere, obbligatoriamente, curata da un professionista iscritto in un apposito albo.

Se, nell'ambito del diritto interno, questo limite all'accesso, è stato ritenuto generalmente utile e funzionale, pur con qualche nota critica, tant'è che esso è stato reso strutturale dall'articolo 54 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, (convertito in legge 7 agosto 2012 n. 7) che più ampiamente ha disciplinato il c.d. filtro in appello, si può dire che anche la CEDU ne abbia condiviso la *ratio*, dal momento che, sembra aver colto l'occasione del pronunciamento nella sentenza in oggetto, per inquadrare i limiti al diritto di accesso alla giustizia nell'ambito dell'articolo 6 della Convenzione.

La Corte di Strasburgo ha voluto ribadire che gli Stati, godono di un ampio margine di libertà nello stabilire le condizioni di ricevibilità dei ricorsi ai diversi organi giurisdizionali, a seconda del loro ruolo, e delle regole processuali, al fine assicurare il buon funzionamento della giustizia.

A questo fine, l'applicazione rigorosa dell'articolo 366 *bis* c.p.c., contestata nel ricorso Trevisanato, si prefiggeva di contemperare l'interesse del singolo ricorrente, ad ottenere la riforma della decisione impugnata, con l'interesse generale della collettività, ad ottenere la formulazione di un principio di diritto generale applicabile ai casi simili. E proprio nella necessità di contemperare questi due interessi, secondo la CEDU, risiede l'ammissibilità del "filtro" contestato, la cui

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

applicazione non limita eccessivamente la libertà del ricorrente a fronte dello scopo perseguito.

1.3.2. In materia di libertà di espressione (articolo 10, paragrafo 2)

- *Brambilla e altri c. Italia - Sentenza 23 giugno 2016 (ricorso n. 22567/09)*

Esito: non violazione dell'articolo 10, paragrafo 2

QUESTIONE TRATTATA:

Libertà di espressione - Riservatezza delle comunicazioni - Legittimità di restrizioni che limitano le intercettazioni di comunicazioni riservate di Polizia e Carabinieri anche ai giornalisti

I ricorrenti erano, all'epoca dei fatti, il direttore e due altri giornalisti di una rete locale della Lombardia, i quali, avendo captato le comunicazioni riservate dei Carabinieri e trovandosi, per tale motivo, nel luogo e nel momento in cui si doveva effettuare una operazione di contrasto al traffico di armi, subirono una perquisizione della loro auto, che rivelò la presenza di apparecchi radio capaci di intercettare le comunicazioni delle forze di Polizia e dei Carabinieri, sulle frequenze loro riservate. Successivamente, nei loro uffici furono sequestrati altri apparecchi simili, che avevano in memoria le frequenze dei centri operativi delle forze di polizia. Accusati di installazione illegale di apparecchi radio, finalizzata all'intercettazione e all'acquisizione di comunicazioni tra i centri operativi delle forze dell'ordine (articoli 617, 617 bis e 623 bis c.p.), furono rinviati a giudizio.

Nel novembre 2004, il Tribunale di Lecco assolse i tre giornalisti, in base alla considerazione che gli articoli del codice penale in questione dovevano essere interpretati alla luce dell'articolo 15 della Costituzione, che tutela unicamente le comunicazioni di natura riservata e che tali non potevano essere ritenute le comunicazioni intercettate dai ricorrenti, dal momento che era, di fatto, possibile captarle con apparecchiature liberamente acquistabili da chiunque.

Le procure di Milano e Lecco interposero appello, esponendo che le frequenze radiofoniche in questione erano assegnate esclusivamente ai centri operativi del Ministero della difesa e quindi la natura riservata delle comunicazioni intercettate era evidente, anche tenendo conto sia degli obiettivi di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico perseguiti per loro tramite, sia del fatto che, nel caso in discussione, esse riguardavano le prime indagini successive alla commissione di un reato ed erano, pertanto, soggette all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 329 c.p.. Inoltre, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 447, in vigore all'epoca dei fatti, gli strumenti radio utilizzati, pur potendo essere liberamente acquistati dai radioamatori,

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

non potevano essere utilizzati per intercettare le radiofrequenze in questione, che erano riservate alla polizia. Infine, il decreto del Ministero delle comunicazioni dell'11 febbraio 2003 aveva vietato espressamente ai radioamatori di intercettare comunicazioni che non avevano il diritto di ricevere. La Corte d'appello di Milano accolse le tesi delle procure e condannò i primi due ricorrenti ad un anno e tre mesi di reclusione e il terzo a sei mesi, accordando a tutti la sospensione dell'esecuzione della pena.

I ricorrenti presentarono ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, sostenendo che le comunicazioni che avevano intercettato non potevano essere considerate riservate, perché erano trasmesse su frequenze "in chiaro" (non criptate), e, inoltre, che essi avevano agito nell'ambito del loro lavoro di giornalisti e, pertanto, le loro azioni erano giustificate ai sensi dell'articolo 51 c.p. e della libertà di stampa.

La Corte di cassazione respinse il ricorso, con sentenza del 28 agosto 2008, confermando la posizione espressa dalla Corte d'appello sulla riservatezza delle comunicazioni oggetto del procedimento e richiamando la propria giurisprudenza in casi analoghi (in particolare, le sentenze nn. 25488 del 6 maggio 2004 e n. 5299 del 15 gennaio 2008). Riguardo alla tutela della libertà di stampa, la Corte indicò che, in ragione degli interessi pubblici tutelati, il diritto di informare non poteva essere ritenuto prevalente in caso di intercettazione illecita delle comunicazioni delle forze dell'ordine.

➤ *Non violazione dell'articolo 10, paragrafo 2*

Dinanzi alla Corte di Strasburgo i tre giornalisti hanno lamentato la violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione), ritenendo di aver subito un'ingerenza sproporzionata nella loro libertà di espressione, in particolare con riguardo all'accesso alle informazioni in quanto giornalisti.

Preliminarmente, la Corte ha osservato che le misure di perquisizione, sequestro e privazione della libertà applicate nei confronti dei ricorrenti avevano una base legale negli articoli 247 c.p.p. e 253, 617, 617-bis e 623-bis c.p.. Ha rilevato, inoltre, come le misure in questione perseguissero scopi legittimi rispetto all'articolo 10, § 2, della Convenzione, soprattutto la tutela dei diritti altrui e, per quanto riguarda specificatamente l'intercettazione delle comunicazioni delle forze di polizia, la protezione della sicurezza nazionale, la difesa dell'ordine pubblico e la prevenzione della criminalità.

La Corte ha quindi esaminato il caso di specie alla luce dei principi generali che permettono di valutare la necessità di una determinata ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione quali sintetizzati nella sentenza *Pentikäinen c. Finlandia*, n. 11882/10. In questa sentenza la Corte ha rammentato che la tutela che l'articolo 10 offre ai giornalisti è subordinata alla condizione che questi

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

agiscano in buona fede in modo tale da fornire informazioni precise e attendibili nel rispetto dei principi di un giornalismo responsabile⁵⁷. Inoltre, il giornalismo responsabile è una nozione che non copre unicamente il contenuto delle informazioni che vengono raccolte e/o diffuse con mezzi giornalistici, ma comprende anche, tra l'altro, la liceità del comportamento dei giornalisti, in particolare dal punto di vista dei loro rapporti pubblici con le autorità nell'esercizio delle loro funzioni di giornalisti (*Pentikäinen*, § 90). I giudici di Strasburgo hanno anche detto che *“malgrado il ruolo fondamentale svolto dai media in una società democratica, i giornalisti non possono, in linea di principio, essere svincolati dal loro dovere di rispettare le leggi penali di diritto comune in quanto l'articolo 10 offrirebbe loro una tutela inattaccabile. In altri termini, un giornalista autore di un reato non può avvalersi di una immunità penale esclusiva – di cui non beneficiano le altre persone che esercitano la loro libertà di espressione – soltanto in quanto il reato in questione è stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni di giornalista”* (sentenza citata).

Precisato il contesto giurisdizionale di riferimento, e bilanciati gli interessi in causa, costituiti da una parte, dall'interesse pubblico al buon funzionamento delle forze dell'ordine e, dall'altra, dall'interesse dei lettori a ricevere delle informazioni, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non era stato impedito ai ricorrenti di portare a conoscenza del pubblico fatti di cronaca, e la loro condanna si era basata unicamente sulla detenzione e l'utilizzo di apparecchi radiofonici usati per ottenere più rapidamente le informazioni, intercettando le comunicazioni tra forze di polizia, che sono di natura riservata secondo il diritto interno. Ha rilevato, inoltre, che i giudici italiani avevano stabilito una distinzione appropriata tra il dovere dei ricorrenti di rispettare la legge e il diritto a svolgere la loro attività giornalistica e che le sanzioni applicate ai ricorrenti non sembravano dunque sproporzionate.

In base a questi elementi, la Corte ha concluso per la non violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

CONSIDERAZIONI

Con la sentenza in oggetto la CEDU ha affrontato il rapporto difficile e, per certi aspetti, spesso conflittuale, tra le esigenze dell'informazione e quelle della tutela del segreto, in relazione alle attività di indagine delle forze di polizia.

La legislazione italiana riconosce e tutela pienamente la libertà di espressione, che, tuttavia, è sottoposta a quegli stessi limiti generalmente applicati in tutti gli stati democratici, volti a tutelare

⁵⁷ La Corte cita anche, *mutatis mutandis*, *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], n. 21980/93, § 65; *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 54; *Kasabova c. Bulgaria*, n. 22385/03, §§ 61 e 63-68; *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito* (nn. 1 e 2), nn. 3002/03 e 23676/03, § 42.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

altri diritti e valori fondamentali della società civile, quali in particolare, la riservatezza delle informazioni che servono a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; la violazione delle leggi che stabiliscono tali limiti si configura come un reato anche quando sia commessa da professionisti dell'informazione.

La pronuncia della CEDU ha seguito, nel caso in oggetto, l'approccio pragmatico che contraddistingue la giurisprudenza della Corte quando affronta casi che riguardano l'operato di giornalisti professionisti, i giudici di Strasburgo, nel respingere questo ricorso hanno in sostanza ribadito che l'interesse all'informazione non può prevalere sul bene pubblico, tutelato da norme dello Stato, legittimamente poste, in base al secondo comma dell'articolo 10 della Convenzione, e che i giornalisti, anche nell'esercizio della loro professione, devono comportarsi secondo legalità; essi non sono dispensati, dal rispetto dei limiti e delle restrizioni, imposti alla generalità dei cittadini delle leggi nazionali, nell'interesse generale.

1.4. LE SENTENZE DI RADIAZIONE DAL RUOLO PER INTERVENUTO REGOLAMENTO AMICHEVOLE

1.4.1. In materia di diritto ad un equo processo e al rispetto della proprietà dei beni (articoli 6, 1, prot. 1 e 14)

- *M.C. e altri c. Italia - Sentenza 26 maggio 2016 (ricorso n. 5376/11)*

QUESTIONE TRATTATA:

Rivalutazione indennizzi in favore di danneggiati da somministrazioni di sangue infetto o da vaccinazione obbligatoria - Equa soddisfazione

Con la sentenza "pilota" del 3 settembre 2013⁵⁸ la Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto da 162 cittadini italiani, vittime o eredi di vittime di trasfusioni con sangue infetto, che avevano lamentato la mancata rivalutazione degli indennizzi ricevuti, nonché l'illegittimità dell'intervento normativo operato dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 (in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti), ha accertato la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, 1, Protocollo 1 e 14 in combinato disposto con l'articolo 1, Protocollo 1, per il mancato adeguamento dell'indennizzo attribuito dalla legge n. 210 del 1992 a causa della disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con

⁵⁸ Relazione al Parlamento per l'anno 2013, pagg. 96 e seguenti.

PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122 che in via di interpretazione autentica ne aveva bloccato la rivalutazione⁵⁹.

La Corte ha inoltre stabilito che lo Stato *“dovrà fissare, entro sei mesi a partire dal giorno in cui la presente sentenza diverrà definitiva in virtù dell'articolo 44 §2 della Convenzione, di concerto con il Comitato dei Ministri, un termine obbligatorio entro il quale si impegnerà a garantire, con misure legali e amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in questione, in particolare tramite il pagamento della rivalutazione dell'IIS a ogni persona cui era stata riconosciuta l'indennità prevista dalla legge n. 210 del 1992 a partire dal momento in cui quest'ultima le è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno avviato un procedimento volto ad ottenerla”*.

In ottemperanza agli obblighi conformativi discendenti dall'articolo 46 della Convenzione, il Governo, di concerto con le Amministrazioni interessate ha avviato un articolato piano d'azione inteso a garantire la corretta esecuzione della sentenza pilota. Di tale piano d'azione si è già riferito nella Relazione al Parlamento dello scorso anno⁶⁰ e dei relativi aggiornamenti si darà conto nella parte monitoraggio 1.2.2.

Restava aperto il piano delle misure individuali (equa soddisfazione) in favore dei 162 ricorrenti. Al fine di favorire la definizione amichevole della vicenda contenziosa, il Governo ha accolto la proposta del Greffier della Corte di versare ai 162 ricorrenti, oltre al rimborso delle spese legali, una somma sostanzialmente contenuta a titolo di danno morale (quantificato forfettariamente in 10.000,00 euro ciascuno, fatta eccezione di 10 ricorrenti per i quali la somma è stata elevata a 12.000,00 euro perché maggiormente danneggiati). Non ha invece ritenuto accoglibile la proposta del Greffier nella parte in cui prevedeva anche la liquidazione del danno materiale, in quanto tale liquidazione avrebbe dovuto avvenire nell'ambito dell'esecuzione dello specifico piano d'azione.

La posizione del Governo è stata accettata dalle controparti e il 26 maggio 2016 la Corte di Strasburgo ha cancellato il ricorso dal ruolo, per intervenuto regolamento amichevole, ex articolo 37-1-b (cessata materia del contendere) della Convenzione.

Il pagamento delle somme previste dal regolamento amichevole è stato completato nel corso del 2016.

1.4.2. In materia di rispetto della proprietà dei beni (Articolo 1, Prot.1)

⁵⁹ La norma, come è noto, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 293 del 2011.

⁶⁰ Relazione al Parlamento per l'anno 2015, pagg. 131 e seguenti.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- **Valle Pierimpié Società Agricola SPA c. Italia - Sentenza 1 settembre 2016 (ricorso n. 46154/11)**

QUESTIONE TRATTATA:

Occupazione di beni demaniali - Valli da pesca della laguna veneta - Violazione del diritto al rispetto della proprietà - Equa soddisfazione

Con la sentenza del 23 settembre 2014⁶¹, la Corte europea ha accolto all'unanimità il ricorso presentato dalla società agricola Valle Pierimpié Spa, accertando nei confronti dell'Italia la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione.

La società ricorrente aveva lamentato dinanzi alla Corte europea la lesione del proprio diritto di proprietà su una valle da pesca ubicata nel territorio della laguna veneta, a seguito dell'accertamento, con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3937/2011 del 18 febbraio 2011, passata in giudicato, della natura demaniale del bene.

La Corte europea, pur prendendo atto del giudicato nazionale sulla demanialità del bene e che la statuizione di demanialità della valle da pesca aveva perseguito una legittima finalità di interesse generale, ha ritenuto tuttavia che non fosse stato assicurato un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e l'interesse privato di parte ricorrente, gravato di un peso eccessivo ed esorbitante costituito, non solo, dalla privazione del godimento del bene, ma anche dalla condanna al pagamento di una consistente somma di denaro a titolo d'indennizzo per occupazione abusiva.

Ha pertanto riconosciuto alla società Valle Pierimpié, la titolarità di un interesse protetto dall'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, al momento in cui il suo titolo di acquisto è venuto meno e che l'acquisto del bene da parte della società - benché fondato su un titolo invalido - consentisse di invocare la tutela prevista dal citato articolo 1, Protocollo 1, trattandosi di un acquisto effettuato in buona fede (l'acquirente non aveva cognizione che la valle fosse un bene demaniale), per la cui perdita, inoltre, controparte non aveva ricevuto alcun indennizzo in sede nazionale.

La Corte ha, quindi, condannato lo Stato italiano al pagamento in favore della società ricorrente di euro 5.000 a titolo di ristoro per il danno morale, oltre alle spese di giudizio nella misura di 25.000 euro. Si è riservata, invece, di decidere sulla domanda di equa soddisfazione per il pregiudizio patrimoniale, invitando, peraltro, il Governo e la ricorrente a metterla a conoscenza, entro sei mesi, di qualsiasi accordo cui potranno giungere.

⁶¹ Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pagg. 94 e seguenti.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Considerata la delicatezza della vicenda, sia le amministrazioni interessate (in primo luogo il Ministero dell'economia e delle finanze quale titolare del bene demaniale), sia la controparte hanno manifestato disponibilità per una soluzione amichevole della controversia.

In sede di valutazione delle iniziative da assumere è stata, infatti, concordemente ritenuta dalle amministrazioni interessate e dall'Avvocatura dello Stato, la sussistenza dell'interesse dello Stato di formulare una proposta che potesse essere valutata dalla Corte europea quale concreta manifestazione di riconoscere un serio ristoro alla ricorrente in modo da evitare la condanna dell'Italia al pagamento di danni patrimoniali, verosimilmente di notevole entità, con ripercussioni negative sugli altri ricorsi pendenti innanzi alla medesima Corte per casi "fotocopia" attesa la valenza di *leading case* della sentenza in esame.

All'esito di una approfondita istruttoria è stata formulata una proposta di accordo avente, peraltro, come postulato preliminare il riconoscimento dell'appartenenza al demanio marittimo dei bacini vallivi della laguna di Venezia in aderenza a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3937/2011 del 18/2/2011, demanialità non contestata dalla stessa Corte europea.

L'accordo, accettato dalla controparte, prevede: quale ristoro in forma specifica, il riconoscimento alla società Valle Pierimpié di un titolo per la prosecuzione dell'occupazione dell'area demaniale, per lo svolgimento dell'attività di vallicoltura con il rilascio di una concessione per ulteriori vent'anni, pari al massimo di legge, a fronte del pagamento dei canoni previsti dal decreto del Presidente del Magistrato delle acque prot. 46 - GAB del 30.01.2014; quale forma di ristoro per equivalente la rinuncia parziale dello Stato al pagamento dell'indennizzo per la pregressa occupazione *sine titulo* dell'area demaniale, richiesto con decorrenza dal 1984, riducendo la pretesa erariale per l'occupazione *sine titulo* a partire dai dieci anni antecedenti la definitività della sentenza della Corte europea. L'indennizzo viene quantificato, applicando il canone agevolato, riservato alle società cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori, previsto dal D.M. 15 novembre 1995, n. 595, senza maggiorazioni o sanzioni, ma con l'aggiunta di interessi e rivalutazione, e, per il periodo decorrente dall'1.1.2014, il canone di cui al decreto del magistrato delle Acque prot.46-GAB del 30.1.2014, oltre interessi legali.

Con la sentenza del 1° settembre 2016, la Corte, constatata la composizione amichevole raggiunta tra il Governo e la società ricorrente sulle domande di quest'ultima a titolo di equa soddisfazione, ha ritenuto il caso risolto ai sensi dell'articolo 37 § 1 (b) della Convenzione ed ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

CONSIDERAZIONI